

La seduta comincia alle 14,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Vitali, Palma; Pisapia: Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1488-1423-718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unico delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Vitali; Palma; Pisapia: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo adottando un testo unificato, successivamente modificato a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti, e che il prescritto numero di deputati ne ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta odierna. Ricordo, inoltre, che

sul testo unificato delle proposte di legge in discussione le Commissioni competenti hanno espresso parere favorevole

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Propongo che venga adottato come testo base il testo unificato elaborato dalla Commissione in sede referente (*vedi allegato*). Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo è fissato alle ore 14 di martedì 18 giugno.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 17 giugno 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 5

Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (C. 1488 Vitali, C. 1423 Palma e C. 718 Pisapia).

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione nella specie e nella misura indicata di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino a un terzo ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni di pena detentiva.

1. *bis*. Per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* nonché nei confronti di delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nonché di recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in caso di pena detentiva superiore ai due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata a che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato ».

ART. 2.

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 » sono inserite le seguenti: « , quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, »;

b) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: « Se vi è costituzione di parte

civile, l'imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile ».

c) al comma 2, dopo le parole « Il reato è estinto » sono inserite le seguenti: « ove sia stata irrogata una pena non superiore a due anni ».

ART. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale dopo le parole: « delle sentenze di condanna » sono inserite le seguenti: « o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 comma 2 ».

ART. 4.

1. L'imputato e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, così come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o sia stata rigettata da parte del giudice.

2. Su richiesta dell'imputato è sospeso il dibattimento per un tempo non inferiore a 30 giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.